



**NOTAIO**  
**Dott.ssa MARIA BORRELLI**  
 Via Garibaldi, 43 - CASTELFIDARDO (AN)

Numero 36510 del Repertorio -----

Numero 15168 della Raccolta -----

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di aprile --

----- 12 aprile 2011 -----

In Castelfidardo, nei locali della Brandoni Solare Spa in

Via Pignini n. 8, -----

innanzi a me dott.ssa MARIA BORRELLI, notaio in Castelfidar-

do, con studio sito ivi in Via G.Garibaldi n. 43, iscritta

nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona, ---

----- sono presenti i signori -----

- GIOVANETTI ALBERTO, nato a Milano (MI) il 24 novembre  
 1959, residente a Milano (MI), Piazza Arnoldo Mondadori n.

2, codice fiscale: GVN LRT 59S24 F205G; -----

- FORESI MASSIMILIANO, nato a Loreto (AN) il 15 luglio

1978, residente a Castelfidardo (AN), Via Torres n. 1, codi-

ce fiscale: FRS MSM 78L15 E690U; -----

- RINALDI ALDO, nato ad Ancona (AN) il 31 agosto 1965, re-

sidente a Pinerolo (TO), Strada Costa Grande n. 104, codice

fiscale: RNL LDA 65M31 A271S. -----

Detti signori, cittadini italiani, della cui identità perso-

nale io notaio sono certa, con il presente atto stipulano

quanto segue: -----


----- **Articolo 1** -----

REGISTRATO IN ANCONA

addi 02-05-2011

al n° 4322 SAT

esatti € 168.00



Notaio Dott.ssa Maria Borrelli

Via Garibaldi, 43 - Tel. 071.78674 - Fax 071.7822000 - 60022 Castelfidardo (An) - mborrelli@notariato.it



Tra le persone sopra indicate è costituita una associazione senza scopo di lucro denominata "COMITATO IFI - INDUSTRIE FOTOVOLTAICHE ITALIANE" (di seguito l'Associazione). -----

----- **Articolo 2** -----

L'Associazione ha sede in Monza (MB) cap 20052, Corso Milano n. 23, c/o Studio Borgonovo Cairoli & Associati. -----

----- **Articolo 3** -----

3.1 L'Associazione, nel contesto di una società libera, ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative volte a tutelare il prodotto made in Italy delle imprese italiane attive nella produzione di wafer, celle, moduli fotovoltaici e inverter nonché curare la rappresentanza, l'assistenza e la tutela degli interessi delle associate in tutte le aree di attività che direttamente o indirettamente le riguardano. --

3.2 L'Associazione si propone fra l'altro di perseguire i seguenti fini: -----

- a) prestare la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche o private, rappresentando nelle sedi competenti gli interessi delle associate anche nelle fasi di elaborazione di normative nel settore fotovoltaico; -----
- b) provvedere, anche con la collaborazione delle imprese associate, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici interessanti il più efficace conseguimento dei fini statutari. I dati raccolti saranno tenuti riservati e, qua-

lora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti; -----

c) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri, ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali e culturali nonché su istituti di interesse generale nell'ambito dello scopo associativo; -----

d) promuovere e curare la divulgazione in ogni ambito di informazioni riguardanti il mondo imprenditoriale fotovoltaico; -----

e) designare e nominare i propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione tenendo conto degli specifici interessi delle associate; -----

f) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'Assemblea e compiere gli atti e promuovere o svolgere le attività, anche di carattere culturale, rivolte alla tutela dell'interesse generale delle associate. -----

3.3 Per gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, l'Associazione può altresì erogare contributi, limitando la responsabilità alle quote sottoscritte, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali, a confederazioni, sindacati, fondazioni, onlus ed associazioni di categoria che perseguono gli stessi scopi o sco-

pi simili. -----

3.4 L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro in piena indipendenza da qualsiasi condizionamento. -----

----- **Articolo 4** -----

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. -----

----- **Articolo 5** -----

Il patrimonio sociale iniziale è determinato in Euro 3 (tre). -----

I soci fondatori comparenti dichiarano di sottoscrivere e di aver versato interamente seduta stante la quota associativa. -----

----- **Articolo 6** -----

L'Associazione è regolata dalle norme del presente atto costitutivo e dallo statuto sociale che, omessane la lettura per dispensa ricevuta dai costituiti, debitamente firmato dagli stessi e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A". -----

----- **Articolo 7** -----

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi si impegnano, nella prima assemblea, ad eleggere il consiglio direttivo dell'associazione, che durerà in carica per i primi due anni. -----

----- **Articolo 8** -----

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la regolarizzazione dell'associazione presso

le opportune sedi. -----



Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. -----


Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, quest'atto è stato da me letto alle parti, che lo approvano e lo firmano, anche a margine del foglio che precede, insieme a me notaio, alle ore diciotto. -----

Consta di quattro facciate per intero e fin qui della quinta di due fogli. -----


FIRMATO: ALBERTO GIOVANETTI - MASSIMILIANO FORESI - ALDO RINALDI -----

----- MARIA BORRELLI NOTAIO -----





6



7

----- S T A T U T O -----

dell'Associazione "COMITATO IFI - INDUSTRIE FOTOVOLTAICHE  
ITALIANE" -----

----- Articolo 1 - Denominazione e sede -----


E' costituita con sede in Monza, Corso Milano n. 23 un'asso-  
ciazione, regolata ai sensi degli artt. 36 e seguenti codice  
civile, denominata "COMITATO IFI - INDUSTRIE FOTOVOLTAICHE  
ITALIANE" (di seguito l'Associazione). -----

----- Articolo 2 - Scopo -----

2.1 L'Associazione, nel contesto di una società libera, ha  
lo scopo di promuovere e sostenere iniziative volte a tute-  
lare il prodotto made in Italy delle imprese italiane attive  
nella produzione di wafer, celle, moduli fotovoltaici e in-  
verter nonché curare la rappresentanza, l'assistenza e la  
tutela degli interessi delle associate in tutte le aree di  
attività che direttamente o indirettamente le riguardano. --

2.2 L'Associazione si propone fra l'altro di perseguire i  
seguenti fini: -----

- a) prestare la propria assistenza alle imprese associate nei  
confronti delle autorità pubbliche, delle istituzioni pub-  
bliche o private, nonché rappresentando nelle sedi competen-  
ti gli interessi delle associate anche nelle fasi di elabo-  
razione di normative nel settore fotovoltaico; -----
- b) provvedere, anche con la collaborazione delle imprese as-  
sociate, alla rilevazione e all'accertamento dei dati stati-



stici interessanti il più efficace conseguimento dei fini statutari. I dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti; -----

c) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri, ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali e culturali nonché su istituti di interesse generale nell'ambito dello scopo associativo; -----

d) promuovere e curare la divulgazione in ogni ambito di informazioni riguardanti il mondo imprenditoriale fotovoltaico; -----

e) designare e nominare i propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione tenendo conto degli specifici interessi delle associate; -----

f) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'Assemblea e compiere gli atti e promuovere o svolgere le attività, anche di carattere culturale, rivolte alla tutela dell'interesse generale delle associate. -----

2.3 Per gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, l'Associazione può altresì erogare contributi, limitando la responsabilità alle quote sottoscritte, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internaziona-

li, a confederazioni, sindacati, fondazioni, onlus ed associazioni di categoria che perseguano gli stessi scopi o scopi simili. -----

2.4 L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro in piena indipendenza da qualsiasi condizionamento. -----

----- **Articolo 3 - Durata** -----

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. -----

----- **Articolo 4 - Domanda di ammissione** -----

4.1 Possono aderire all'Associazione come associati effettivi le imprese che producono in Italia moduli fotovoltaici, wafer, celle e inverter. Partecipano alle attività della Associazione i legali rappresentanti delle imprese o loro delegati. -----

4.2 La domanda di adesione ad associato deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto con tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti. -----

4.3 Nella domanda di adesione l'impresa richiedente deve indicare il nominativo di uno o più legali rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Asso-

ciazione. Sulla domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato. -----

4.4 L'impresa associata dovrà attenersi scrupolosamente e lealmente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli organi sociali nonché osservare le normative di settore.

4.5 L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. -----

4.6 Le imprese associate sono tenute: -----

- a comunicare all'Associazione, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del "Registro delle imprese"; -----

- a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti per l'espletamento dei suoi scopi istituzionali; -----

- a osservare tutte le disposizioni e istruzioni impartite dall'Associazione nei limiti della sua competenza statutaria. -----

4.7 L'esercizio dei diritti spettanti compete solo alle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi. -----

4.8 Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non estingue il rapporto associativo. -----

4.9 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. -----

----- **Articolo 5 - Diritti dei soci** -----

5.1 Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. -----

5.2 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo. -----

----- **Articolo 6 - Decadenza dei soci** -----

6.1 La qualità di associato si perde: -----

a) per recesso con comunicazione che deve essere inoltrata con lettera raccomandata con un preavviso di almeno tre mesi; -----

b) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e per cessazione dell'attività dell'impresa, dal momento della ricezione da parte dell'Associazione di formale e documentata comunicazione; -----

c) per fallimento dichiarato dell'associato, dal momento del passato in giudicato della sentenza; -----

d) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce

ostacolo al buon andamento del rapporto associativo; -----

e) per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scaden-

za del versamento richiesto della quota associativa; -----

f) per scioglimento dell'Associazione. -----

6.2 In ogni caso l'associato non è esonerato dagli impegni assunti fino alla data della cessazione del rapporto associativo. -----

6.3 Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti delle imprese associate perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all'interno dell'Associazione nonché gli incarichi esterni ricoperti per conto dell'Associazione. -----

6.4 Il provvedimento di espulsione di cui alla precedente lettera d), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato espulso non può essere più ammesso. -----

6.5 L'Associazione ha facoltà di avviare procedimento giudiziario innanzi al Foro competente nei confronti degli associati che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi e delle quote. -----

----- **Articolo 7 - Organi** -----

Gli organi sociali sono: -----

1) l'Assemblea generale dei soci -----

2) il Consiglio Direttivo -----

3) il Presidente -----

----- **Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea** -----

8.1 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. ----

8.2 L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. -----

8.4 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. -----

8.4 I partecipanti all'Assemblea nominano un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. -----

8.5 L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. -----

8.6 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. -----



8.7 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. -----

8.8 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso. -----

----- **Articolo 9 - Diritti di partecipazione** -----

9.1 Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. -----

9.2 Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. -----

----- **Articolo 10 - Assemblea ordinaria** -----

10.1 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

10.2 L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio

Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. -----

10.3 Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. -----

----- **Articolo 11 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea** -----

11.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. -----

11.2 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

11.3 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati

interventuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati. --

----- **Articolo 12 - Assemblea straordinaria** -----

12.1 La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche da metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.-----

12.2 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

12.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere

il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. -----

----- **Articolo 13 - Consiglio Direttivo** -----

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'Assemblea di sette membri eletti, compreso il presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. -----

13.2 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. -----

13.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. -----

13.4 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantir-

ne la massima diffusione. -----

----- **Articolo 14 - Dimissioni** -----

14.1 Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. -----

14.2 Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. -----

14.3 Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. -----

14.4 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'As-

semblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. -----

----- **Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo** -----

15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

15.2 L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. -

15.3 Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. -----

15.4 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi membri più uno. Ciascun membro ha diritto a un voto. -----

15.5 Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche. -----

----- **Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo** -----

16.1 Sono compiti del Consiglio Direttivo: -----



- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; -----
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea; -----
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum stabilito; -----
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; -----
- e) adottare i provvedimenti di espulsione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari; -----
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli associati. -----

----- **Articolo 17 - Il Presidente** -----

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. --

----- **Articolo 18 - Il Vice Presidente** -----

Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. -----

----- **Articolo 19 - Il Segretario** -----

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'am-

ministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. -----

----- **Articolo 20 - Il rendiconto** -----

20.1 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. -----

20.2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. -----

20.3 Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. -----

----- **Articolo 21 - Anno sociale** -----

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. -----

----- **Articolo 22 - Patrimonio** -----

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai

proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. -----

----- **Articolo 23 - Sezioni** -----

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. -----

----- **Articolo 24 - Controversie** -----

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusivo giudizio di un arbitro unico nominato, su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Monza. -----

L'arbitro unico deciderà secondo diritto e nel rispetto delle norme di rito, secondo quanto previsto dagli articoli 806 e seguenti del C.P.C.. L'arbitrato avrà sede a Monza. -----

----- **Articolo 25 - Scioglimento** -----

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle de-

leghe. -----

25.2 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. -----

----- **Articolo 26 - Norma di rinvio** -----

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile. -----

FIRMATO: ALBERTO GIOVANETTI - MASSIMILIANO FORESI - ALDO RINALDI -----

----- MARIA BORRELLI NOTAIO -----

Copia conforme all'originale in due fogli.....  
muniti..... delle prescritte firme, ed al.....  
suo ..... allegat..... nei miei rogiti che rilascio  
per uso Consentito dalla legge  
in carta libera  
Castelfidardo 11 maggio 2011

*Maria Borrelli*  
